Sentenza n. 8666/2012 del 18/04/2012

Ruolo n. 41647/2009

8666/12

Croy 3248/12

Rep 6904/12



REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. stefano
ha emesso la seguente

Raganelli

Mannucci

Giudice

SENTEUZA

nella causa civile iscritta al n. 41647/09 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 14/12/11

promossa da

elettivamente domiciliata in Roma, via Para n. e. presso lo studio dell'avv. Generale Marie, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Valla Marie e Alemana A anno giusta procura apposta in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

Banks, Parising Property Commencer of the Pr

in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Battala n. presso lo studio dell'avv. Vanna Della che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Sido Bonfatti, Gantala che la rappresenta e difende che la ra

I procura apposta a margine della comparsa di risposta

e nei confronti di

S.P.A.

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Lagrano Carron, presso lo studio degli avv.ti Carron della e Lagrano e difendono giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di terzo

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

OGGETTO: polizze assicurative

CONCLUSIONI:

per l'attrice (come da istanza di fissazione di udienza): "nel merito: dichiararsi, in relazione a tutte le contestazioni, eccezioni ed osservazioni svolte in causa dall'attrice, nulla, annullata, ovvero risolta per fatto e colpa dell'istituto convenuto e di chi la ha collocata nel mereato la polizza n. 000508828 del 31/5/01 sottoscritta dalla sig.ra Amendicalinha attate; in ogni caso, condannarsi la Batto Parada del Parada suo presidente e/o legale rappresentante p.t., per le medesime causali di cui sopra, alla restituzione ed al risarcimento della somma di € 206.582,76 o di quella maggiore o minore che risulterà, olfre al danno di mancata rendita, con rivalutazione e interessi dal di della sottosprizione della polizza n. 000508828 (31/5/01), in favore della sig.ra della sig. merito: dichiararsi, in relazione a tutte le contestazioni, eccezioni ed osservazioni svolte in causa dall'attrice, hulla, annullata, ovvero risolta per s,c, e/o distribution fatto e colpa della Barre P S.P.A. e /o 🛈 📑 😘 S.P.A. la polizza n. 000508828 del 31/5/01 sottoscritta dalla sig.ra caso, eondannare, se del caso in via solidale, la Bassa Pul

S.C. e/o Library S.P.A. e/o Christian A.

S.P.A. in persona dei loro legali rappresentanti p.t., per le medesime causali di cui sopra, alla restituzione ed al risarcimento della somma di € 206.582,76 o di quella maggiore o minore che risultera, oltre al danno di mancata rendita, con rivalutazione e interessi dal di della sottoscrizione della polizza n. 000508828 (31/5/01), in favore della sig.ra della sig.r

art. 10 d.lgs. n. 5/03): "NEI CONFORNTI DELL'ATTRICE: in via pregiudiziale preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità nel merito del rapporto controverso e dedotto in causa della Benerale del contratto di assicurazione sulla vita dedotto in giudizio e, pertanto, non può essere destinataria delle domande di nellità, annullamento, risoluzione e

conseguenti restituzione delle somme e o risarcimento del danno per un contratto del quale non ha mai assunto la qualifica di parte; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto; tenuto conto del contegno avversario e della promozione di un procedimento manifestamente pretestuoso, già in sé rilevante ex art. 96, comma 1, c.p.c., si chiede la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari; nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: dichiarare surrogata la BPER in ogni diritto già spettante all'attrice in conseguenza della stipulazione della polizza vita n. 50008828 o comunque pronunciare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire alla BPER di ottenere la corresponsione delle some che sarebbero spettate all'attrice in relazione alla predetta polizza vita, con condanna dell'attrice a corrispondere alla BPER anche le cedole amuali incassate; in ipotesi di condanna della Banca convenuta al risarcimento del

danno subito dall'attrice, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile tenendo conto del concorso dell'attrice nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c., per non avere riscattata la polizza nonostante l'informativa di del giugno 2008 di cui al doc. 3 prodotto dall'attrice; in ipotesi di condanna della hanca convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, determinare l'entità del danno teoricamente risarcibile sottraendo, anche attraverso compensazione con le somme che la prima fosse condannata a corrispondere alla seconda, l'entità del pregiudizio conseguente all'impossibilità di ottenere la polizza ed i diritti che sarebbero stati attribuiti a seguito dell'adesione all'operazione straordinaria adottata da S.P:A. – da accertarsi attraverso disponendo CTU –, ovverosia dell'entità del pregiudizio conseguente all'impossibilità di computare in riduzione del danno in ipotesi riconosciuto all'attrice il valore della polizza e dei diritti - da accertarsi attraverso disponenda CTU - che sarebbero ad essa stati attribuiti a seguito dell'adesione all'operazione straordinaria di **Caracteria de la constanti d** conseguente responsabilità della stessa ex art. 1227 c.c.; NEI CONFRONTI DELLE CHIAMATE IN CAUSA IN VIA SOLIDALE FRA LORO PER I DIVERSI TITOLI DEDOTTI: accertare e dichiarare che l'unico soggetto di diritto che potrà ritenersi responsabile del fatti lamentati dall'attrice è S.P.A. e conseguentemente condannare S.P.A., in persona del legale rappresentadte pro-tempore, con sede legale in n. 11, (CF e n. isdrizione al registro delle imprese di Milano (manufactura e pagare e tenere manlevata la BPER delle somme che questa si vedesse costretta a corrispondere all'attrice in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate dalla sig.ra e, oltre interessi dal dovuto al saldo, ivi comprese le somme relative alle spese di lite; accertare e condannare S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in viale

ad indennizzare la BPER, condannando S.P.A., in persona del legale rappresentante, a restituire e tenere manlevata la BPER dell'importo complessivo che questa fosse costretta a pagare alla sig.ra per i fatti di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che la BPER fosse costretta a sborsare all'attrice, per i fatti di cui è causa, ivi comprese le somme relative alle spese di lite; con vittoria di spese, competenze ed onorari

per le terze chiantate in causa S.P.A. (come de comparsa di risposta): "respingere tutte le domande di nullità, annullamento e risoluzione della polizza n. 000508828 avanzate nel confronti della Berri per palese improponibilità delle stesse nei

confronti di soggetti non parti contraenti la polizza; respingere altresì ogni domanda nei confronti degli stessi istituti di credito di risarcimento del danno e di restituzione di somme; respingere infine tutte le domande formulate da nei confronti di della spese di giudizio".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, de la convenuto in giudizio la Barra Para della Familia s.c. affinché venisse dichiarata la nullità, l'annullamento o la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di assicurazione stipulato con polizza n. da essa sottoscritta in data 31/5/01, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, pari a € 206.582,76, oltre a rivalutazione e interessi e al risarcimento del danno "di mancata rendita". A fondamento delle proprie richieste ha sostenuto di aver sottoscritto la polizza a seguito delle insistenti proposte avanzate dal

funzionario incaricato dell'agenzia della S.P.A., della quale era da tempo cliente, che le aveva assicurato la mancanza di rischi dell'investimento, per il quale era garantito il rimborso minimo dell'intero capitale versato; che in precedenza non aveva stipulato alcun contratto di investimento e non aveva ricevuto dalla banca, né aveva fornito alla stessa, le specifiche informazioni sulla tipologia e rischiosità dell'investimento e sul proprio profilo di investitore; che nel corso del rapporto aveva ricevuto solo generiche e incomplete informazioni da spggetti diversi da quelli con i quali concluso il contratto; che, pertanto, il contratto stesso doveva considerarsi invalido per contrarietà alle norme imperative contenute nel TUF, annullabile per vizio della volontà - volontà che non avrebbe mai manifestato se avesse saputo di poter perdere interamente il capitale investito - e comunque soggetto a risoluzione per grave inadempimento da parte della banca agli obblighi di forma e di informazione previsti dallo stesso testo unico. Ha aggiunto che nel rapporto in questione èra subentrata la convenuta B Paralle 'E a seguito di acquisto dall'avente causa dalla Banca del ramo di azienda nel quale era compreso -; che la polizza in questione, del tipo index linked, era collegata ad un titolo obbligazionario emesso da un società del gruppo Lehman Brothers e che, subito dopo la nota crisi che aveva coinvolto la banca americana, la convenuta le aveva formulato una proposta di liquidazione al 50% del valore della polizza o, in alternativa, la sua sostituzione con un nuovo prodotto che le avrebbe consentito di ricostituire, alla data del 16/8/12, l'intero patrimonio investito: proposta che non aveva ritenuto di poter accettare, anche in considerazione dei tempi brevissimi imposti per la decisione dalla banca.

danno subito dall'attrice venisse valutato tenendo conto del suo concorso di colpa nella produzione dello stesso, per non aver richiesto la liquidazione anticipata della polizza nonostante le fosse stato regolarmente comunicato l'andamento del rapporto, e dell'aggravamento del medesimo danno causato dalla mancata adesione dell'attrice medesima alla proposta di liquidazione definitiva o sostituzione della polizza che le era stata sottoposta dopo il manifestarsi della crisi della Lehman Brothers. In caso di sua soccombenza ha inoltre, chiesto di essere manlevata da ogni pagamento e spesa A S.P.A. emittente della polizza e unico conseguente dalla soppetto eventualmente responsabile, e dalla la S.P.A., che le aveva ceduto il ramo di azienda comprendete il rapporto in questione obbligandosi ad indennizzatla per ogni passività non risultante dalla "situazione patrimoniale definitiva" al mondento della cessione. A scopo ha provveduto alla chiamata in giudizio della S.P.A., che si sono costituite S.P.A. e della chiedendo il rigetto delle domande spiegate dalla distributa, la quale, a sua volta, pur ribadendo, in via principale, le richieste formulate nei confronti della Bank Perminenti Employer, ha esteso le medesime richieste anche ai terzi chiamati in causa.

Quindi, dopo lo scambio di memorie ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5/03, all'esito di istanza di fissazione dell'udienza di discussione depositata dall'attrice, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle produzioni documentali delle parti.

Motivi della decisione

Le domande spiegate dall'attrice nei confronti della originaria convenuta e del terzo chiamato S.P.A. non possono trovare accoglimento, non essendo ravvisabili i profili di nullità e annullabilità del contratto dedotto in giudizio sui quali si fondano e non sussistendo, nei loro

confronti, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione dello stesso contratto.

La valutazione nel merito dei profili di nullità, annullabilità o risolubilità del contratto, infatti, non può ritenersi in astratto preclusa dalla pacifica mancanza di qualità di parte della convenuta Bana Popularia a al rapporto contrattuale intercorso fra l'attrice e l'emittente della polizza per cui è causa, atteso che le richieste formulate da essa attrice nei confronti della banca che ha svolto mere funzioni di intermediario o distributore appaiono interpretabili come dirette all'accertamento incidenter cantum della nullità, annullabilità o risolubilità del contratto da essa proposto, al fine di accertare la sua responsabilità nei confronti dell'attrice per averla indotta a stipulare un contratto invalido o suscettibile di essere dichiarato inefficace.

Tuttavia, conformemente al consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che le polizze index linked come quella per cui è causa, pur avendo un'elevata componente finanziaria, rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l'assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di unfondo comune o di un indice) è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall'assicuratore, quanto meno, nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della phlizza. Sebbene all'apparenza tali prodotti siano quindi molto simili ai fondi di investimento, le loro modalità di funzionamento prevedevano, sino all'entrata in vigore, nel luglio del 2007, della modifica introdotta dall'art. 25 bis del TUF, una regolamentazione diversa rispetto a quella concernente i prodotti finanziari, in quanto alle predette polizze, doveva applicarsi la normativa del codice delle "prodotti assicurazioni, quali assicutativi emessi da imprese assicurazione", non soggetti alle disposizioni previste per le sollecitazioni

all'investimento in strumenti finanziari. Alla stregua del noto principio del tempus regit actum, il contratto assicurativo per cui è causa (sottoscritto nel maggio del 2001) non risulta quindi sottoposto alla disciplina del T.U.F. in materia di investimenti in prodotti finanziari, né alla normativa regolamentare in esso richiamata, con la conseguente inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni dettate da tale normativa con riferimento alla necessità della stipula in forma scritta del contratto quadro di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti e agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario. Ne discende che non può ritenersi sussistente, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, alcuna delle ipotesi di nullità del contratto in questione eccepite dall'attrice con riguardo all'asserito

contrasto con norme che non ne disciplinano ne la formazione ne il

contenuto.

Anche la richieste di appuliamento dello stesso contratto non può trovale accoglimento, stante la mancanza di prova e deduzione di specifici e circostanziati elementi in ordine all'esistenza di un consenso dato per errore essenziale e riconoscibile, estorto con violenza o carpito con dolo dai quali desumere l'esistenza di vizi della volontà del contraente. L'attrice, infatti, oltre alle generiche e non provate deduzioni relative alle pressioni e assicurazioni sulla convenienza dell'operazione ricevute dall'incaricato della banca al momento della stipula, ha sostenuto che il suo consenso alla sottoscrizione della polizza trovava la sua fondamentale ragione nella previsione contrattuale relativa alla garanzia di restituzione del 100% del capitale investito contenuta nella nota informativa ricevuta al momento della sottoscrizione – nella quale il prodotto in questione cra indicato con la dicitura "progetto Performance 7 con capitale garantito e rendimento annuo variabile" ed era specificamente indicato che il capitale minimo garantito alla scadenza corrispondeva al 100% del capitale iniziale -, e che non avrebbe mai stipulato il contratto, se avesse saputo di correre il rischio di

perdere le somme versate. Tale rilevo, tut avia, non può considerarsi, neppure astrattamente, idoneo a configurare un vizio della volontà sotto il profilo dell'errore riguardante, ex art. 1429 n. 2 c.c., l'identità ovvero una qualità dell'oggetto della prestazione intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare (ipotesi che certamente esula dalla previsione dell'art. 1427 e ss. c.c.), ma sembra piuttosto afferire ad un eventuale errore di interpretazione del contratto stesso che, peraltro, come di fra breve con riguardo alle domande formulate nei confronti di conformatione, non sussiste.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di risoluzione, si deve rilevare che la linearem ha fondato la propria pretesa nei confronti della Branco Parallele tanti e della 🖼 posizione della originaria intermediaria sull'inosservanza della normativa contenuta nel TUF, sia sull'inadempimento dell'obbligo di rimborsare il capitale minimo garantito espressamente previsto nella polizza. Entrambe le argomentazioni, tuttavia, non possono essere condivise, atteso che, da un lato, gli obblighi e i doveri imposti dalla normativa invocata non si applicano, come si è detto, ai contratti di assicurazione stipulati prima del 2007, e che, dall'altro, deve escludersi che degli eventuali inadempimenti da parte dell'assicuratore agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione - inadempimenti che potrebbero, in ipotesi, giustificare la risoluzione del contratto stesso – possa rispondere l'intermediario, il quale dovrà rendere conto esclusivamente della conformità del suo comportamento rispetto agli obblighi normativi e contrattuali relativi allo svolgimento della attività di intermediazione da esso svolta.

Diversamente deve argomentarsi con riguardo alla posizione dell'afro terzo chiamato in causa (Manageria della Manageria). Se, infatti, le richieste della Manageria dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento del

S.F.A. dl restituire, alla

confronti, per i motivi già esposti, si deve ritenere che la domanda di risoluzione appare, invece, fondata, dovendosi ritenere provata tanto l'obbligazione di restituzione, alla scalenza, dell'intero capitale versato dall'assicurato gravante sulla società emittente della polizza, quanto il suo inadempimento a tale obbligazione. Per quanto riguarda l'obbligazione della garanzia di restituzione del 100% del capitale iniziale, la sua previsione risulta dal chiaro tenore testuale della nota informativa che, alla pag. 2 contiene le seguenti definizioni: "PREMIO UNICO: l'importo dovuto dal contraente alla società in un'imica soluzione. Capitale Editale il

contraente alla società in un'unica soluzione; CAPITALE INIXIALE: il premio unico versato; CAPITALE MINIMO GARANTITO ALLA SCADENZA: il 100% del caritale iniziale. Da tali univoche espressioni non può non desumersi l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice.

., cui à subentrata

scadenza, quanto meno, una somma corrispondente al premio versato dall'assicuratore e tale previsione non palesa alcun contrasto con il successivo art. 2 delle premesse, secondo il quale le prestazione dell'assicuratore sono "collegate all'andamento di un basket di venti titoli azionari presi a riferimento; l'assicurazione comporta rischi finanziari a carico del contraente riconducibili all'andamento dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni...; la società... investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in euro che prevede lo stacco di cedole annuali variabili; per la specificità di questo contratto, direttamente collegato al titolo obbligazionario strutturato suddetto...la società si riserva di chiudere anticipatamente e senza preavviso la sottoscrizione delle proposte; la società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'ente emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente".

Da un lato, infatti, l'assunzione dell'obbligazione di garantire la restituzione del 100% del premio versato è espressamente contenuta nell'art 2.1 della detta nota informativa – che recita: "la società alla scadenza contrattuale del 31/5/09 corrisponde al beneficiario la somma dei seguenti due importi: il capitale iniziale pari al premio versato; è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale..." – a carico della impresa assicuratrice (nelle definizioni è specificato che per società si deve intendere impresa assicuratrice) e non può quindi sostenersi, come fa (la capitale del titolo strutturato acquistato della Lehman Brothers Holdings, emittente del titolo strutturato acquistato dall'assicuratore per far fronte agli impegni derivanti dalla polizza. Dall'altro, le successive avvertenze circa l'assunzione di rischi finanziari a carico del contraente riguardano, evidentemente, le prestazioni ulteriori, relative al pagamento delle cedole e al riscatto anticipato, dovute dall'assicuratore, che ha garantito, in ogni caso, il rimborso totale del capitale alla scadenza.

D'altro canto, l'inadempimento da parte di all'obbligo di restituzione è stato espressamente confermato dalla parte – che ha sostenuto, in comparsa di costituzione, che "alla scadenza del contratto, essendo stata sospesa la esigibilità della obbligazione sottostante al contratto stesso e non potendosi conoscere la sua svalutazione di mercato, vi è stata l'impossibilità di liquidare la polizza, per fatto alla non imputabile" –, con la conseguenza che, fermo restando l'inadempimento, la richiesta di risoluzione del contratto deve trovare accoglimento, non potendosi dubitare della sua gravità, in quanto relativo all'obbligazione primaria ed essenziale del contratto stesso e non essendo condivisibili, per i motivi esposti i rilievi dell'assicuratrice circa l'esistenza di esimenti.

Alla dichiarazione di risoluzione conseguono gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., con conseguente obbligo della di restituire le somme ricevute in esecuzione dellò stesso, pari a € 206.582,76

oltre interessi al tasso legale dalla data della stipula, corrispondenti al premio versato, come non è in contestazione, previa detrazione delle somme ricevute dalla atitolo di corresponsione delle cedole, pari a € 34.603,85, oltre interessi al tasso legale dal 17/11/09 (data della notifica della comparsa di risposta, non avendo specificato la chivenuta le date in cui sono stati effettuati i versamenti) come richiesto dalla (contestato dall'attrice. In conformità della richiesta dell'attrice, inoltre, la deve essere condannata al risarcimento del danno causato dal suo inadempimento che ha provocato la risoluzione del contratto, consistente nella perdita di altre occasioni di investimento-che il cliente aviebbe con probabilith effettuato con quel deharo mancanza dell'inadempimento della società; danno che, nel caso di specie, si reputa equo liquidate in un importo paril alla popuna risultanto dall'applicazione del tasso del 2% sulla somble dovuta dalla data di maturazione del credito

In considerazione dell'esito della contro versia e delle iniziative processuali rispettivamente assunte, nonché dei motivi della decisione, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

inadempiuto (31/5/09), in considerazione dei rendimenti medi dei titoli di

stato nel periodo in questione.

P.Q.M.

1

2) dichiara la risoluzione per inadempimento della ' S.P.A. del contratto di assicurazione avente per oggetto la polizza n. 000508828 stipulato dalle parti in data 31/5/01;

condanna la S.P.A. al pagamento in favore di della somma di € 206.582,76 oltre interessi al tasso legale dal 31/5/01 al 31/5/09 e interessi al tasso legale maggiorato del 2% dall'1/6/09 al saldo, previa detrazione della somma di € 34.603,85, oltre interessi al tasso legale dal 17/11/09 al saldo;

4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IIIº sezione civile del Tribunale, il giorno 10/4/12.

Il giudice estensore

(dott. Stefano Cardinali)

Van Ceven

(dott.ssa Elena Raganelli)

Il presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleda

mela Fusco